

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-819 del 30/03/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale LAMI ROSELLA con sede legale in Sogliano al Rubicone, Via Montetiffi Vernano. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito ad attività di preparazione e stagionatura dei prodotti aziendali sito in Comune di Sogliano al Rubicone, Via Montetiffi Vernano
Proposta	n. PDET-AMB-2016-843 del 30/03/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di FORLI'-CESENA
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno trenta MARZO 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di FORLI'-CESENA, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale LAMI ROSELLA con sede legale in Sogliano al Rubicone, Via Montetiffi Vernano. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito ad attività di preparazione e stagionatura dei prodotti aziendali sito in Comune di Sogliano al Rubicone, Via Montetiffi Vernano.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata relazione del Responsabile del Procedimento

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "*Norme in materia ambientale*" Parte Terza e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 "*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*";
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Sogliano al Rubicone in data 29/12/2015, acquisita al Prot. Com.le 11724, e da Arpa in data 08/01/2016 al PGFC n. 219/2016, dall'Impresa Individuale **LAMI ROSELLA**, nella persona di Gianluca Bagagli, in qualità di delegato dalla Titolare tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, avente sede legale in Comune di Sogliano al Rubicone, Via Montetiffi Vernano, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'insediamento adibito ad attività di preparazione e stagionatura dei prodotti aziendali sito in Comune di Sogliano al Rubicone, Via Montetiffi Vernano, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico negli strati superficiali di suolo non adibito ad uso agricolo di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i.;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda e depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 10/02/2016 Prot. Com.le 1401, acquisita da Arpae al PGFC 2251 del 19/02/2016, formulata dal SUAP del Comune di Sogliano al Rubicone ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di documentazione a perfezionamento dell'istanza;

Atteso che in data 11/03/2016 la ditta ha trasmesso documentazione, acquisita al Prot. Com.le 2794 ed al PGFC n. 3515 del 14/03/2016;

Tenuto conto che da visura della C.C.I.A.A. risulta che l'esatta denominazione dell'impresa è "LAMI ROSELLA" e che pertanto tale esatta denominazione viene indicata nel presente provvedimento;

Atteso che, in merito all'impatto acustico, in data 22/03/2016 con nota Prot. Com.le 3280 acquisita da Arpae al PGFC n. 4183 del 24/03/2016, il Responsabile U.D.P. del Comune di Sogliano al Rubicone ha comunicato quanto segue: "... *vista la dichiarazione contenuta all'interno della richiesta presentata in merito all'impatto acustico di cui alla legge 26 ottobre 1995 n° 447, nella quale l'Impresa dichiarava che trattasi di attività a bassa rumorosità compresa nell'allegato B del DPR 19.10.2011 n° 227; con la presente si prende atto della dichiarazione presentata dall'Impresa in merito all'impatto acustico di cui alla legge 26 ottobre 1995 n° 447.*";

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endoprocedimento, acquisite in data 15/03/2016 e depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione allo scarico negli strati superficiali di suolo non adibito ad uso agricolo di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, ai sensi del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i.;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate, sono riportate nell'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente provvedimento:

- autorizzazione allo scarico negli strati superficiali di suolo non adibito ad uso agricolo di acque reflue industriali assimilate alle domestiche ai sensi dell'art. 124 comma 8) del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i., rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 97 del 08/03/2012 Prot. n. 23965/2012;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, a favore dell'Impresa Individuale **LAMI ROSELLA**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Sogliano al Rubicone;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Federica Milandri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore dell'Impresa Individuale **LAMI ROSELLA** (P.IVA 03143110405), con sede legale in Sogliano al Rubicone, Via Montetiffi Vernano, per l'**insediamento adibito ad attività di preparazione e stagionatura dei prodotti aziendali** sito nel **Comune di Sogliano al Rubicone, Via Montetiffi Vernano**.

2. Il presente atto **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:

- **autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche negli strati superficiali di suolo non adibito ad uso agricolo.**

3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Sogliano al Rubicone e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013;
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013;
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa e ad altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Federica Milandri e Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Sogliano al Rubicone per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa e al Comune di Sogliano al Rubicone per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE**PREMESSA**

- Con l'istanza di AUA in oggetto, la Ditta, esercente attività di preparazione e stagionatura dei prodotti aziendali, richiede il rinnovo di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche negli strati superficiali di suolo non adibito ad uso agricolo avente potenzialità di 2 a.e., rilasciata dalla Provincia di Forlì- Cesena con atto n. 97 del 08/03/2012 Prot. n. 23965/2012, rispetto al quale non sono intervenute modifiche.
- Le acque reflue sopraccitate, provenienti da un piccolo laboratorio per la preparazione e stagionatura dei prodotti aziendali, previo trattamento in pozzetto degrassatore e fossa Imhoff da 6 utenti recapitano negli strati superficiali di suolo non adibito ad uso agricolo mediante una rete subirrigante da 50 metri;
- Le acque reflue, oggetto del presente provvedimento, sono assimilate ad acque reflue domestiche in base a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 art. 101, comma 7 lettera c);
- Trattandosi di scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche di potenzialità inferiore a 50 a.e., lo stesso non è soggetto al rispetto dei limiti fissati dalla Tabella D della Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053, ma solamente soggetto all'obbligo di installazione dei sistemi di trattamento appropriati, così come indicati nella Tabella B della medesima Deliberazione;
- Lo scarico recapita negli strati superficiali di suolo non adibito ad uso agricolo – Bacino Idrico del Fiume Uso;
- Rispetto al parere favorevole, con prescrizioni, espresso da Arpa in data 02/03/2004 PGFC ARPA 1825/2004 acquisito in atti in data 05/03/2004 al Prot. Prov.le n. 18075 del 09/03/2004, nell'ambito dell'istruttoria per il rilascio da parte della Provincia di Forlì-Cesena dell'autorizzazione n. 118 del 24/03/2004 Prot. n. 25403/2004, ad oggi non sono intervenute modifiche;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, così come richiesto dalla Ditta.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Relazione tecnica e dimensionamento dei sistemi di trattamento installati, acquisiti in atti in data 20/10/2003 Prot. Prov.le n. 75738/2003;
- Tavola denominata “Schema Fognante”, in scala 1:200, a firma del tecnico Geom. Bagagli Gianluca, acquisita agli atti in data 20/10/2003 Prot. Prov.le 75738/2003

CONDIZIONI:

Indirizzo insediamento	Via Vernano – Fraz. Montetiffi – Sogliano al Rubicone
Destinazione dell'insediamento	Preparazione e stagionatura dei prodotti aziendali
Classificazione degli scarichi	Acque reflue industriali assimilate alle domestiche
Potenzialità	2 a.e.
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Pozzetto degrassatore, fossa Imhoff da 6 utenti
Corpo Recettore	Strati superficiali di suolo non adibito ad uso agricolo mediante rete subirrigante da 50 metri - Bacino Idrico del Fiume Uso

PRESCRIZIONI:

- 1) Per il prelevamento di campioni di acque di scarico il pozzetto d'ispezione terminale, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i..
- 2) Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, degli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.
- 3) La fossa Imhoff e il pozzetto degrassatore dovranno essere vuotati con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un

impianto autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo non inferiore ad anni cinque.

- 4) La fossa Imhoff e il pozzetto degrassatore dovranno essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli.
- 5) Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
- 6) Dovrà essere data immediata comunicazione ad alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Arpa (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) ed alla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) nel caso di verifiche impreviste tecniche che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.